

**REGOLAMENTO  
DEGLI USI CIVICI**

# **NORME GENERALI**

*Art. 1**Richiami normativi*

1. Le terre assegnate al Comune di Centa San Nicolò rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul " riordinamento degli usi civici " e cioè " terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente " saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332, nonché a norma di vecchie consuetudini.

*Art. 2**Ambito territoriale di applicazione*

1. Le terre rientranti nella categoria suindicata ed oggetto del presente regolamento sono quelle specificatamente indicate nel decreto del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26.02.1928, Rep. n. 882 in data 31.07.1930 n. 806/40.

*Art. 3**Diritti d'uso civico riconosciuti*

1. I diritti delle popolazioni sulle terre suddette, come sono stati accertati e riconosciuti dal predetto Commissariato, e desunti dai relativi decreti, sono i seguenti:
  - Diritto di pascolo: con ogni sorta di bestiame svernato nella frazione
  - Diritto di legnatico da fuoco o da opera per i bisogni di famiglia
  - Diritto di raccolta di legna secca
  - Diritto di stramatico
  - Diritto di assegno di lotto per fare l'erba e per la legna da fuoco.

*Art. 4**Requisiti per il godimento dei diritti d'uso civico*

1. Il godimento dei diritti d'uso civico spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune.

*Art. 5**Esercizio dei diritti d'uso civico. Nucleo familiare*

1. I diritti d'uso civico sono esercitati per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da un unico rappresentante dello stesso.
2. Il nucleo familiare, i fini del presente regolamento, è quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza all'anagrafe comunale, del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente del Comune ed iscritto nelle liste elettorali per l'elezione degli organi comunali.

*Art. 6**Diritti delle popolazioni*

1. I diritti delle popolazioni, si detti terreni a bosco e a prato, saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico boschivo redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 130 e 135 della Legge Forestale (R.D. 30.12.1923, n. 3267) tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
2. I diritti d'uso civico, inoltre, non possono eccedere i limiti previsti dall'articolo 1021 del Codice Civile, che dispone quanto segue: "Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto".
3. E' pertanto vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

*Art. 7**Esercizio del diritto della popolazione*

1. L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni della legge forestale e relativo regolamento, approvato con R.D. 26.05.1926, n° 1126, nonché dalle vigenti "prescrizioni di massima o di polizia forestale" per la Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

*Art. 8**Corrispettivo per il diritto d'uso civico*

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito.
2. Il comune per sopperire alle spese d'amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinamento coltura imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di

ordinaria coltura e manutenzione) determina a carico degli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo, annualmente, la Giunta Comunale - provvederà alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni d'uso civico, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n° 332.

3. E' vietata qualsiasi forma di distribuzione di proventi derivanti dall'amministrazione dei beni di uso civico.

# USO CIVICO DI LEGNAME DA FABBRICA

*Art. 9*  
*Aventi diritto*

1. Sarà accordato il legname, alle condizioni fissate per l'uso civico, quando occorra per la manutenzione straordinaria (intesa come ristrutturazione parziale o completa dell'edificio) degli edifici attualmente esistenti, di nuove case purché entrambi siano adibiti a prima abitazione e di legnaie, in subordine al possesso di regolare titolo edilizio.
2. Il legname è assegnato per la realizzazione del tetto, serramenti interni, serramenti esterni, pavimenti, poggiali e legnaie in subordine al possesso di regolare titolo edilizio.

*Art. 10*  
*Esclusione dal diritto*

1. L'uso civico di legname da costruzione non sarà concesso per l'immobile, o parte di esso, che ha goduto del medesimo beneficio nei 20 anni precedenti, salvo deroga per particolari e straordinarie circostanze da autorizzarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
2. Per l'esercizio di una industria (cioè per qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa commerciale, artigianale, agricole, od industriale propriamente detta) o per scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concesso legname da costruzione per uso interno.
3. La concessione di legname per uso interno si concede per un unico edificio anche per chi ha più di una proprietà.
4. Per la manutenzione o realizzazione delle legnaie, il quantitativo massimo è di mc. 5 e potrà essere concesso ogni 5 anni.

*Art. 11*  
*Domanda di uso civico*

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve inoltrare regolare domanda all'Amministrazione comunale corredata da idonea documentazione comprovante il possesso di idoneo titolo edilizio.
2. Le domande di cui al 1° comma saranno raccolte, istruite ed esaminate dalla Giunta Comunale.

*Art. 12*  
*Quantitativo da assegnare*

1. La massa cubica legnosa da assegnare per l'esecuzione dell'opera sarà quantificata al netto della quantità effettivamente utilizzata senza nessun aumento e per un massimo di 20 mc.

2. Il censita assegnatario del legname è tenuto al pagamento di una quota pari al 30% al netto di IVA del valore medio del legname uso commercio realizzato dal Comune nell'anno, per ogni mc concesso.

*Art. 13*

*Assegnazioni per tutela patrimonio edilizio sul territorio*

1. Soddisfatte le esigenze degli aventi diritto, la Giunta può concedere legname uso interno per ristrutturare il patrimonio edilizio esistente nel Comune a non aventi diritto, previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 per un solo edificio dell'intestatario della concessione edilizia o DIA, con quantitativo massimo di mc. 20. Il corrispettivo essendo intervenuti a tutela del patrimonio del Comune, sarà il doppio di quanto fissato per il titolare del diritto d'uso civico.

*Art. 14*

*Bolletta di autorizzazione*

1. Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

*Art. 15*

*Inoltro domande*

1. Le domande per assegnazioni di piante in bosco saranno inoltrate alla sessione forestale di cui all'art. 30 delle "prescrizioni di massima e di polizia forestale", che sarà tenuta ogni principio d'anno nella sede municipale, o se successive alla sessione direttamente all'autorità forestale per l'assegno.

*Art. 16*

*Quantitativi da legname da usare nell'anno*

1. L'autorità forestale in accordo con l'amministrazione Comunale in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.

2. In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

*Art. 17*

*Quantità di legname per nuove costruzioni*

1. Il quantitativo da assegnarsi all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità del prodotto con riguardo alle richieste avanzate anche da terzi.

*Art. 18*

*Modalità di concessione*

1. Per i lavori soggetti a concessione di edificare o D.I.A. vale il progetto approvato; il relativo fabbisogno di legname verrà desunto in base ai disegni e su sopralluogo del custode forestale e del tecnico comunale.

*Art. 19*

*Obblighi del titolare dell'assegno*

1. Il censita avuto il legname da opera in bosco ha i seguenti obblighi:
  - a) porre in opera il legname entro due anni dalla data di assegnazione e comunque entro i termini previsti nella concessione edilizia o D.I.A.;
  - b) trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe concesse, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
  - c) il legname concesso per uso civico dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso o destinazione e, in particolare, l'alienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori il territorio comunale.

# USO CIVICO DI LEGNATICO

*Art. 20**Determinazione quantitativi*

1. L'autorità forestale, in sede di sessione forestale, sulla scorta del Piano di assestamento, fissa i quantitativi massimi di legna che possono essere utilizzati nel corso dell'anno.
2. L'autorità forestale provvede annualmente all'individuazione delle zone nelle quali effettuare il prelievo della legna da ardere nonché alla martellazione delle singole "sorti".
3. In mancanza del Piano di assestamento o pendente la sua compilazione, i quantitativi massimi vengono determinati prudenzialmente dall'autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
4. Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero delle domande accettate, viene determinato il quantitativo minimo spettante ad ogni nucleo familiare.

*Art. 21**Assegnazione di legna da ardere*

1. A giudizio della Giunta Comunale, la legna occorrente per i bisogni delle famiglie potrà essere fornita dal Comune già preparata oppure mediante consegna di piante in piedi in bosco. Il quantitativo massimo di legna da ardere che potrà essere utilizzato nell'annata dovrà essere stabilito d'accordo con l'Autorità forestale, secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. L'amministrazione comunale fisserà di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso inutilmente tale termine, salvo eventuali proroghe debitamente motivate e concesse, le "consegne di legna" non utilizzate passeranno, senza alcun avviso, di proprietà dell'amministrazione comunale che ne disporrà secondo le proprie necessità, rimanendo sotto inteso che la quota di insinuazione rimane nelle casse del Comune.
3. Il corrispettivo per la legna d'ardere è fissato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 8

*Art. 22**Diniogo legna da ardere*

1. Qualora la disponibilità di prodotti legnosi non è sufficiente per coprire i bisogni di tutti la legna richiesta dai censiti, l'assegnazione verrà ridotta a tutti in proporzione alle richieste fatte o, alle richieste troppo alte.

*Art. 23**Legna raccogliatrice*

1. Gli aventi diritto potranno usufruire della legna raccogliatrice previo pagamento alle cassi comunali della bolletta rilasciata dal custode. La quota e la quantità della bolletta verranno fissate annualmente dalla Giunta comunale.
2. Per la legna raccogliatrice si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacente al suolo e non commercialmente sfruttabili dal Comune. Tali residui rientrano nel quantitativo annuale di legna da ardere.

*Art. 24*  
*Sorveglianza*

1. Non sono consentite alienazioni di legname e/o di legna proveniente da beni di uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale. Non è neppure consentito il trasporto, anche temporaneo, di legna da ardere fuori da territorio comunale se non per giustificati motivi e previa autorizzazione della Giunta comunale.
2. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento, nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti, inoltre deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale comunale.
3. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo del custode forestale e degli altri agenti comunali.

# USO CIVICO DI PASCOLO

*Art. 25*  
*Uso civico di pascolo*

1. I terreni pascolativi dei beni di uso civico sono aperti al pascolo per gli aventi diritto nei limiti e nelle zone individuate dal Piano di assestamento e dall'Autorità forestale.

*Art. 26*  
*Utilizzo del pascolo tramite società*

1. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame, per la sua lontananza dal paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato nei modi di cui al presente regolamento in via scalare di priorità da Società di allevatori ed agricoltori del paese, da singoli allevatori residenti ed in subordine da società di allevatori con sede fuori del paese e da singoli allevatori non residenti. Nel caso di subaffitto lo stesso deve essere formalmente autorizzato dall'amministrazione comunale.

*Art. 27*  
*Zone bandite al pascolo*

1. Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboscimento (naturale o artificiale) perché molto radi, deperienti danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità forestale. Così saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico in sede di sessione forestale.
2. La riapertura del pascolo verrà stabilita dalla competente Autorità su proposta dell'Autorità forestale competente per le zone interessate.

# USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

*Art. 28*  
*Domande per la raccolta*

1. I censiti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

*Art. 29*  
*Esame domande*

1. In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone si potrà raccogliere lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
2. La Giunta comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

*Art. 30*  
*Utilizzazione dei prodotti*

1. Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati per lo scopo cui sono stati richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

*Art. 31*  
*Norme tecniche*

1. La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la provincia di Trento.
2. Le infrazioni saranno punite a mente delle disposizioni delle predette prescrizioni.

*Art. 32*  
*Asporto di stame dai boschi*

1. Lo stame raccolto nei boschi demaniali dovrà essere asportato dagli stessi al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stame accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

*Art. 33*  
*Autorizzazioni*

1. Le persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba di bosco senza autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto.

# SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

*Art. 34*  
*Sanzioni*

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3.3.1934 n. 383 e s.m. con una sanzione amministrativa da € 103,29.- ad € 1.032,91.=, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale, in particolare all'art. 627

*Art. 35*  
*Sequestro*

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'art. precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

*Art. 36*  
*Verbali di contravvenzione*

1. I verbali di contravvenzione sono elevati dagli Organi di vigilanza, trasmessi al Sindaco e, per conoscenza, all'Ufficio forestale competente per territorio.

*Art. 37*  
*Incaricati della sorveglianza*

1. Il custode forestale comunale e gli agenti comunali sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente regolamento.

*Art. 38*  
*Transito sulle strade forestali*

1. Valgono le norme stabilite con apposite leggi provinciali.

*Art. 39*  
*Abrogazione norme anteriori*

1. Le disposizioni anteriori od in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Approvato con deliberazione consiliare n. 07 dd. 07/04/2008.